



n. 151/2021 RGAC

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:

dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott.ssa Marisa SALVO, consigliere;
dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 151/2021 RGAC posta in decisione all'udienza del giorno 22.4.2025, a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente

TRA

Parte_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

partita iva: *P.IVA_1*

parte rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni RANDAZZO del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina, Via Cesare Battisti n. 108;

pec: *Email_1* ;

APPELLANTE

E

Controparte_1 ;

codice fiscale: *CodiceFiscale_1*

parte rappresentata per procura in atti dall'avv. Giancarlo PADIGLIONE del foro di Messina ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in S. Alessio Siculo (ME), Via Mantineo;

pec: *Email_2* ;

APPELLATO

avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante:

".....1) In via preliminare, sospendere l'esecutività del lodo a norma dell'art. 830, u.c., C.P.C.; 2) ritenere e dichiarare la nullità parziale del lodo per tutte le ragioni e/o causali sopra compiutamente indicate ed analiticamente sezionate nei superiori paragrafi, con ogni consequenziale statuizione; 3) in caso di eventuale passaggio alla fase rescissoria,

decidere nel merito la controversia ai sensi dell'art. 830, II co., C.P.C., accogliendo tutte le domande ed eccezioni (non accolte) svolte dal Parte_1 e contenute in tutti gli atti e verbali d'udienza innanzi al collegio arbitrale – qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente impugnazione nella parte «svolgimento del lodo» - e contestualmente escludendo qualsiasi diritto al compenso da parte dell'arch. CP_1 titolo di ingiustificato arricchimento e/o altre causali, dichiarando inammissibili e/o rigettare tutte le sue domande, per tutte le ragioni esposte nei superiori motivi e per quelle fatte valere nel corso del procedimento arbitrale; 4) porre a carico dell'arch. CP_1 tutte le spese relative al procedimento arbitrale; 5) condannare controparte al rimborso delle spese legali del presente giudizio impugnatorio; 6) in via istruttoria, ove ritenuto necessario e conducente, si chiede che la ecc.ma Corte d'appello disponga l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento arbitrale intimandone al collegio la trasmissione, ed anticipando sul punto che in sede costitutiva, verrà depositata - in una con la copia conforme del lodo impugnato, con l'atto di citazione notificato, con la procura, la delibera d'incarico ed il fascicolo di parte della fase arbitrale - anche la copia conforme all'originale del fascicolo d'ufficio rilasciato dal sig. segretario del collegio arbitrale in esito alla richiesta (che del pari si allega) del deducente difensore ...”.

Per parte appellata:

“... 1) Rigettare l'appello proposto dal Parte_1 avverso il Lodo arbitrale. 2) Per l'effetto confermare il Lodo Arbitrale emesso dal Collegio costituitosi in data 17 ottobre 2018 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Tommasini in via XXIV Maggio n.18 in Messina, in ogni sua parte. 3) Condannare il Parte_1 al pagamento di tutte le spese del giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire. - Con riserva di ulteriori mezzi istruttori come per legge ...”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22.2.2021 il Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questa Corte l'architetto Controparte_1 riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate con lodo emesso in data 20.11.2020 da Collegio arbitrale, costituitosi in data 17.10.2018 presso lo studio dell'Avv. Raffaele TOMMASINI in Via XXIV Maggio n. 18, composto dai sig.ri Avv. Raffaele TOMMASINI, Avv. Elena PUSTORINO, Avv. Achille PARISI, con l'assistenza del segretario Avv. Paolo MORABITO.

*

A fini di miglior intelligenza della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso:

- a) con delibera della Giunta Municipale n. 309 del 26.09.2000, il Parte_1 conferiva incarico professionale all'arch. Controparte_1 per la “progettazione di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo-funzionale del cimitero di Pt_1 ;
- b) in data 26.10.2001 il professionista procedeva al deposito degli elaborati progettuali ed emetteva una prima parcella relativa ai compensi professionali per l'attività prestata pari a Lire 206.448.889 (€ 106.621,91), previo parere dell'Ordine degli Architetti di Messina rilasciato in data 7.12.2001;
- c) il Parte_1, già in data 18.12.2001, corrispondeva al professionista un acconto pari all'importo di € 19.108,90;
- d) con nota del 25.6.2003, prot. n. 6670, il Parte_1 – con nota del Responsabile del procedimento – richiedeva al professionista l'aggiornamento del progetto secondo quanto previsto dalla nuova normativa Regionale (L.R. n. 7/2002);

- e) l'elaborato veniva aggiornato in conformità al detto disposto normativo, con un incremento dei compensi professionali di € 53.414,21, e la relativa parcella veniva trasmessa al [...] *Parte_1*, unitamente al parere di congruità dell'8.7.2004 rilasciato dall'Ordine degli Architetti di Messina;
- f) nonostante le reiterate richieste il *Parte_1* non provvedeva al pagamento dei compensi del *CP_1* il quale si rivolgeva all'A.G. per chiedere ed ottenere – in data 25.5.2005 – il decreto ingiuntivo n. 61/2005 – notificato in data 24.6.2005 – per il pagamento della somma complessiva di € 140.267,83, avverso il quale il *Parte_1* proponeva opposizione;
- g) con sentenza n. 1009, pubblicata l'8.4.2016, il Tribunale Civile di Messina:
- g.1)
accoglieva l'eccezione di incompetenza del Giudice adito proposta dal *Parte_1* a favore di Collegio arbitrale (stante la clausola compromissoria di cui all'art. 20 del disciplinare di incarico) e, per l'effetto, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto ed attratta alla competenza del Collegio arbitrale anche la riconvenzionale del *Parte_1* [...] avente ad oggetto la condanna del *CP_1* alla restituzione degli acconti già corrisposti;
- g.2)
dichiarava inammissibile la *reconventio reconventionis* avanzata in subordine dal *CP_1* ei confronti dell'Amministrazione Comunale, avente ad oggetto il pagamento di un indennizzo in suo favore a titolo di ingiustificato arricchimento dell'Ente e, stante l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rigettava anche la domanda dallo stesso professionista avanzata per ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria;
- h) in data 10.5.2017 il *CP_1* proponeva domanda di accesso al procedimento arbitrale alla quale il Comune di *Pt_1* aderiva;
- i) il Collegio Arbitrale
- in data 17.10.2018 si costituiva;
 - nominava quindi quale segretario l'Avv. Paolo MORABITO ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie illustrative delle ragioni del contendere, per la precisazione dei quesiti, delle eventuali istanze istruttorie, nonché per il deposito di documenti ed ulteriore termine per il deposito di memorie di replica ed eventuali ulteriori documenti, nonché per la formulazione dei quesiti definitivi;
- l) con memoria di costituzione depositata in data 20.11.2018 la difesa del *CP_1* ilevava:
"come l'amministrazione comunale avesse adottato tutti gli atti propedeutici per l'approvazione e la realizzazione del progetto, che era stato esitato favorevolmente dagli Enti amministrativi preposti e che il Parte_1 aveva avanzato a Cassa Depositi e Prestiti richiesta di mutuo per la realizzazione dell'opera, a cui faceva seguito adesione di massima al finanziamento del 26.04.2002 da parte dell'istituto. Tramite la documentazione prodotta ha rilevato che il progetto era stato approvato dalla Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina (Gruppo U.O. VI prot. 1653/CL del 20 maggio 2002) e dal Genio Civile (Sez. U.O.B. n. 4 – Rep U.S. 2 prot. 10133 del 2 agosto 2002) e che era stato richiesto ed ottenuto dall'Parte_2 parere igienico sanitario favorevole al progetto esecutivo. È stata, altresì, depositata relazione istruttoria del 16.01.2004 con la quale il Responsabile del Procedimento nominato dal Comune di Pt_1 riteneva il progetto meritevole di approvazione in linea tecnica, nonché la validazione del progetto del 09.01.2004 con la quale lo stesso RUP aveva verificato positivamente la conformità della progettazione alla normativa allora vigente".
- Inoltre, il persistente interesse alla realizzazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale sarebbe stato confermato anche dalla lettera raccomandata prot. 9536

dell'8.9.2006 sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* (con cui si reiterava la richiesta di concessione del mutuo per la realizzazione del progetto).

Sosteneva ancora il professionista che il *Parte_1* nonostante la formale costituzione in mora del 15.5.2004, non aveva corrisposto quanto dovuto a saldo per l'attività professionale prestata e che, pur avendo opposto il decreto ingiuntivo n. 61/2005, gli aveva inviato nota n. 7912 del 24.6.2005 richiedendo di aggiornare il progetto in base al nuovo prezzario.

Chiedeva, pertanto, la condanna del *Parte_1* al pagamento dell'importo di € 140.267,83, quale saldo dell'attività di progettazione prestata ed in via subordinata avanzava domanda di ingiustificato arricchimento ed il riconoscimento a carico dell'amministrazione di un indennizzo pari alla somma del credito maturato o quella che sarebbe stata definita nel corso del giudizio arbitrale;

m) con memoria depositata in data 20.12.2018, il *Parte_1* eccepiva l'inammissibilità delle domande tutte formulate dal *CP_1* nonché la loro infondatezza in ordine all'*an* e al *quantum* della pretesa obbligazione e per la violazione delle norme che regolano il bilancio dell'Ente locale.

Preliminarmente, deduceva l'inesistenza del contratto per mancanza della forma scritta, sostenendo che la deliberazione n. 309 del 26.6.2000 di conferimento incarico non poteva considerarsi titolo valido per la richiesta dei compensi.

Sosteneva inoltre che, anche a diversamente opinare al riguardo, il contratto si sarebbe comunque risolto di diritto alla data di deposito del progetto, considerato che la presentazione al Comune del progetto esecutivo avrebbe dovuto effettuarsi entro il termine di cui all'art. 5 del disciplinare, ovvero entro 120 giorni pena l'applicazione di una sanzione e che nel caso di ritardo di ulteriore 60 giorni l'Amministrazione doveva considerarsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente. Poiché il progetto sarebbe stato depositato oltre sette mesi dopo la scadenza del termine indicato nel disciplinare, da ritenersi essenziale ai sensi dell'art. 1457 C.C., ne sarebbe conseguita la risoluzione del contratto.

Il professionista, ancora, non avrebbe fornito la prova circa l'effettuazione della "controprestazione".

Infine, il *Pt_1* eccepiva l'inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento nei confronti della Amministrazione per mancanza del requisito della sussidiarietà, nonché, in ogni caso, l'incompetenza del Collegio Arbitrale a pronunciarsi sulla stessa (in quanto esulante dall'oggetto della clausola compromissoria), e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte quale acconto al professionista;

n) seguiva l'emissione del lodo oggi in riesame che statuiva come di seguito:

*"... rigetta la domanda di pagamento somme a titolo di onorari per l'attività di progettazione svolta in favore del *Parte_1* dall'Arch. *CP_1* per mancanza di un valido titolo contrattuale;*

*accoglie, per l'effetto, la domanda riconvenzionale del *Parte_1* e condanna l'arch. *Controparte_1* alla restituzione in favore dell'Ente dell'importo di euro 19.108,90 ...;*

*accoglie la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'arch. *Controparte_1* e quantifica l'indennizzo dovuto nell'importo di euro 101.170.53, comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data del lodo.*

*Considerate le reciproche ragioni di credito e debito accertate nel corso del giudizio, dispone la compensazione delle stesse, sussistendo i presupposti di legge e condanna il *Parte_1**

[...] a pagare in favore dell'arch. CP_1 l'importo complessivo di euro 77.721,59, al netto dell'acconto già corrisposto sui compensi richiesti.

Pone gli importi relativi alle spese del procedimento e compensi dei componenti del Collegio Arbitrale ... a carico di ciascuna in ragione di metà; compensa integralmente tra le parti le spese legali ...".

*

Con l'atto d'impugnazione la p.a. odierna appellante lamentava che erroneamente l'impugnata pronuncia arbitrale aveva disatteso le proprie domande e difese, deducendo:

1. l'inesistenza della clausola compromissoria come conseguenza della inesistenza del contratto (violazione dell'art. 829, comma 1 n. 1 C.P.C.) e la mancanza assoluta o insufficienza della motivazione a tanto relativa, per la violazione delle regole di diritto sulla esistenza, validità ed efficacia del contratto e della clausola compromissoria (violazione dell'art. 829, comma 1 n. 5 C.P.C., in relazione all'art. 823, comma 3 n. 5);

ed invero:

1.1. il Collegio Arbitrale, accertando che tra gli odierni contendenti non era mai intervenuta la stipula d'alcun contratto, esigita a pena di nullità nella forma scritta, correttamente aveva disatteso la domanda di pagamento dei compensi maturati in forza dell'incarico conferito dal Parte_1 con la Deliberazione della G.M. n. 309/2000 per mancanza di un valido titolo.

Tuttavia, e conseguentemente a ciò, anche la clausola arbitrale come tale avrebbe dovuto dovrebbe considerarsi *tamquam non esset* (in quanto riveniente essa pure dalla superiore delibera, o meglio, dal disciplinare d'incarico in essa contenuto, *id est* da mero atto unilaterale della p.a.) ed il Collegio avrebbe dovuto dichiarare pertanto la propria incompetenza in relazione alla subordinata d'ingiustificato arricchimento proposta dal professionista;

1.2. in contrario a ciò, e contraddittoriamente rispetto ai propri stessi detti anteriori, il Collegio aveva invece assunto che:

"... sulla competenza degli arbitri occorre all'uopo richiamare il contenuto della clausola contenuta nel disciplinare d'incarico all'art. 20 che prevede ... *Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno ... deferite ad un collegio arbitrale*"... La clausola ... intenderebbe includere non solo le questioni nascenti dal contratto, nella fattispecie comunque invalido, ma anche quelle scaturenti dal rapporto a cui la convenzione si riferisce ...";

ritenendo, pertanto, infondata l'eccezione di incompetenza proposta e sussistente la propria legittimazione a conoscere della vicenda dedotta in virtù della delibera d'incarico (sebbene a tanto inidonea);

2. il vizio d'extrapetizione della pronuncia impugnata, per aver statuito sulla subordinata ex art. 2041 C.C. al di fuori dalla competenza riconosciuta nella clausola compromissoria de qua (in violazione dell'art. 829, comma 1 n. 4 C.P.C.):

l'odierna parte appellante sostiene che, anche ad ipotizzare la sussistenza, validità ed efficacia della clausola compromissoria, il Collegio Arbitrale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla subordinata domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal professionista,

trattandosi di azione che si pone al di fuori del formale ambito contrattuale e che quindi potrebbe essere, al limite, proposta dinanzi al giudice ordinario.

Il ^{Per} [redacted] avrebbe deliberato dunque al di fuori dei limiti oggettivi del tipo di controversie ammesse alla cognizione arbitrale dalla clausola compromissoria, (peraltro ritenuta dall'appellante inesistente).

Dalla lettura della clausola in oggetto (art.20 del disciplinare: «*Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione ... saranno ... deferite ad un collegio arbitrale...*») emergerebbe infatti, stando alla lettera ed al senso logico delle parole adoperate, "liquidare i compensi" significherebbe soltanto rendere determinato l'importo da indicare nelle parcelle;

e, nel merito del *decisum*:

3. vizio di nullità del lodo ex art. 829, comma 1 n. 12, per omessa pronuncia sulla domanda/eccezione del [redacted] *Parte_1* d'inammissibilità/infondatezza della subordinata d'ingiustificato arricchimento:

3.1. per carenza del requisito della cd. "residualità", nel senso che:

detta p.a. aveva reiteratamente assunto che, in mancanza di titolo contrattuale, unico "contraddittore" del professionista sarebbe il solo funzionario che aveva illegittimamente autorizzato la prestazione e/o la spesa, con carenza di legittimazione passiva del [redacted] *Pt_1* al riguardo;

il Collegio, tuttavia, riconosceva ugualmente al [redacted] *CP_1* titolo ad indennizzo per ingiustificato arricchimento in danno del [redacted] *Pt_1* senza alcuna motivazione in merito alla suesposta eccezione;

3.2. per non aver considerato l'ingiustizia dell'arricchimento, con riguardo all'inadempimento del professionista:

quand'anche esistente, il contratto si sarebbe, infatti, già risolto alla data del deposito del progetto, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio previsto ex art. 5 della (bozza di) disciplinare, secondo cui:

" ... Il professionista dovrà presentare ... nel termine di giorni 120 ... un progetto esecutivo. Se la presentazione del detto progetto esecutivo venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di €. 30.000 per ogni giorno di ritardo ... Nel caso che il ritardo ecceda i gg. 60 (sessanta) l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese ...";

l'elaborato progetto sarebbe stato presentato infatti solo in data 26.10.2001, e cioè ben **oltre sette mesi** dalla scadenza del termine perentorio ed essenziale previsto dall'(ipotetico) contratto decorso *inter partes*;

3.3. per il difetto di prova, circa il riconoscimento dell'*utilitas dell'opera* o della prestazione eseguita dal terzo da parte dell'ente asseritamente suo beneficiario;

ed infine:

4. vizio di nullità per violazione dell'art. 829, comma 1 n. 4, nonché comma 3, C.P.C. per contrarietà del lodo ad inderogabili norme di ordine pubblico economico in punto di *quantum*:

al riconoscimento a pro' della parte appellata di ben € 67.933,88 per lucro cessante, € 10.190,08 per danno emergente, oltre rivalutazione monetaria sulla somma di tali voci, osterebbe comunque una recente pronuncia della Cassazione, nel senso che:

«... il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante) ...»;

per cui alla controparte spetterebbe esclusivamente la prima voce, ma non la seconda;

e concludeva invocando, previa l'inibitoria della sua efficacia (ovvero, ove occorrente, l'acquisizione del fascicolo del giudizio arbitrale), **l'annullamento della pronuncia impugnata con recepimento dei propri *petita* di prime cure e con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali di fase arbitrale e del corrente giudizio.**

*

Con comparsa depositata in data 16.6.2021 si costituiva **Controparte_1**, **deducendo ex adverso:**

nel merito:

sub. 1. e sub. 2., che correttamente il collegio arbitrale aveva ritenuto esistente la propria competenza riguardo alla domanda ex art 2041 C.C.:

*"... Ed invero non è affatto condivisibile che il **Per** avrebbe deliberato al di fuori dei limiti oggettivi e ciò in ragione della ampia ed approfondita motivazione fornita sul punto da parte del Collegio a cui si rimanda compiutamente per ogni ulteriore valutazione ...";*

sub 3., che:

ben ammissibile era la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata nei confronti del **Pt_1** e non del singolo funzionario responsabile:

*"... sono stati coinvolti quali interlocutori, di volta in volta, diversi Responsabili, unitamente allo stesso legale rappresentante dell'Ente; pertanto, si desume inequivocabilmente nel complesso la volontà collegiale dell' [...] **CP_2** riguardo la sua decisa intenzione di avere voluto conferire incarico per la predisposizione del progetto e di avere voluto persistere altresì nella predetta volontà di proseguire nella realizzazione del progetto attraverso la predisposizione nel tempo degli atti amministrativi necessari ed indispensabili al suo perfezionamento; quindi, sarà il **Parte_1**, ente territoriale, nella sua soggettività giuridica ad essere il soggetto responsabile unicamente nei confronti dell'istante per l'adempimento della obbligazione discendente dal Lodo arbitrale legittimamente emesso dal Collegio ...";*

correttamente non era stata ritenuta l'esistenza di un termine essenziale e perentorio per l'adempimento del mandato d'opera professionale conferito:

*"...Parimenti alcun termine essenziale è ravvisabile nella questione che ci occupa e ciò come diretta ed inequivocabile conseguenza dello svolgimento dei rapporti tra il professionista e l'Ente, senza trascurare la peculiarità, il pregio del lavoro, oltre la sua complessità dal punto di vista tecnico, che costituiscono solo criteri della condotta con cui il professionista ha adempiuto esattamente l'obbligazione a suo carico, senza alcuna eccezione da parte del **Pt_1** in ordine al termine ...";*

ed ancora, in punto di mancato riconoscimento dell'*utilitas* del progetto da parte del **Pt_1**

“... non è stata affatto confortata la tesi avversaria della mancata utilità del progetto posto che lo svolgimento storicamente dimostrato dei rapporti tra il *Parte_I* e il professionista costituisce in re ipsa la prova dell'interesse costantemente dimostrato nel tempo da parte del *Pt_I* all'ottenimento del progetto in questione, mentre ogni contrario orientamento sul punto rischia sinceramente di ledere il principio fondamentale della buona fede e della lealtà ...”;

e, nulla esponendo riguardo al punto **sub 4**. (ma solo contestandone l'infondatezza, atteso quanto chiarito nel lodo arbitrale);

concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con conferma del lodo impugnato e con vittoria di spese e compensi di lite.

*

Il giudizio era differito all'udienza di prima comparizione del 2.7.2021, in esito alla quale veniva accertato il deposito di note scritte, che si trattava di procedimento sottratto al filtro di ammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis, e, ritenendosi sussistenti i gravi e fondati motivi ex art. 283 C.P.C., si disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con rinvio per precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 19.6.2023 e quindi al 18.3.2024, ove la causa veniva assunta in decisione da Collegio in composizione integrata da Giudice ausiliare.

Ritenuto che la causa *ratione materiae* in virtù della circolare del CSM del 23.7.20 (art. 184), non poteva essere trattata da Giudici Ausiliari, il giudizio veniva rimesso sul ruolo, per la designazione di nuovo relatore in surroga di quello già designato, e rinviato al 22.4.2025 per la precisazione delle conclusioni.

in tale udienza, la cui celebrazione aveva luogo secondo il rito dell'art. 127 ter C.P.C., in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 14.7.2025).

*

In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:

mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 19.6.2025 e 11.7.2025) insisteva nelle spiegate difese;

di contro, parte appellata (con atto depositato in modalità telematica in data 13.6.2025) **asseriva ulteriormente ex adverso sub 3. e sub 4.** che:

- “... il Comune ha richiesto l'adesione di massima alla Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 4409652); ha inviato il progetto (che poi, in maniera piuttosto stravagante, si sostiene che non si sa a chi sarebbe stato consegnato!) per il parere della Sovrintendenza, con approvazione del maggio 2002; ha trasmesso il progetto al Genio civile che lo ha approvato il 02.8.02; ha richiesto il parere igienico sanitario, versando l'importo di € 427,00. Per di più, non va trascurato che il *Parte_I* - da una parte ha opposto il decreto ingiuntivo n.61/05 e dall'altra, nelle more del giudizio, ha inviato al professionista la nota n. 7912 del 24.6.05 con la quale ha richiesto di aggiornare il progetto in base al nuovo prezzario] ...”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Constatato in fatto che:

- i. la promozione del giudizio arbitrale è avvenuta in data 10.5.2017, quindi successivamente all'entrata in vigore del D. Leg.vo n. 40 del 2006;

donde l'applicabilità ad esso delle regole decisorie di cui al testo vigente del codice di rito secondo la riforma dell'arbitrato introdotta con la novella di cui al D. Leg.vo n. 40 del 2.2.2006;

ed ulteriormente che:

- ii. in prima istanza, il **CP_I** adiva l'A.G.O. in sede monitoria, azionando una pretesa fondata sul preteso inadempimento contrattuale della p.a. conferente l'incarico, e nel successivo giudizio d'opposizione introduceva in *reconventio reconventionis* la subordinata ex art. 2041 C.C. (per l'eventualità che l'adito Tribunale negasse l'invocata fonte contrattuale del rapporto decorso *inter partes*);
- iii. la stessa p.a. odierna appellante che oggi – e prima, in sede di cognizione arbitrale – denunciava il vizio di valida ed efficace clausola compromissoria, tuttavia, deduceva in sede d'opposizione a decreto ingiuntivo, in palese contraddizione con la corrente difesa, che detta clausola era ben valida ed efficace, donde l'incompetenza del Giudice adito;
- iv. nella richiamata sentenza n. 1009/2016, pubblicata in data 8.4.2016, il Tribunale di Messina–Prima Sezione Civile–Ufficio del Giudice Unico ha ritenuto che:

iv.1)

per la domanda d'adempimento contrattuale azionata dal **CP_I** la cognizione dovesse esser rimessa a Collegio arbitrale, a termini dell'art. 20 del disciplinare d'incarico richiamato dalla stessa p.a. opponente quale fonte pattiziamente vincolante *inter partes*, donde l'annullamento del decreto ingiuntivo *antea* emesso (non essendo consentito al giudice arbitrale emettere provvedimenti monitori);

iv.2)

la domanda d'ingiustificato arricchimento azionata, non potendo esser prospettata in guisa di *reconventio reconventionis* (per l'orientamento di legittimità – successivamente mutato in senso più estensivo – che al tempo non ne ammetteva la prospettabilità in subordine a quella d'adempimento contrattuale in origine promossa), integrasse un *novum* rispetto a quanto posto in sede monitoria ed esulasse pertanto dalla vicenda in fatto posta alla sua cognizione dall'opposizione, donde la sua inammissibilità;

- v. a tenore degli scritti difensivi delle parti di lite, detta sentenza (che, secondo quanto è dato incidentalmente rilevare affermava *contra tabulas* che le parti avevano entrambe sottoscritto la richiamata clausola di cui all'art. 20) è pacifico che sia passata in giudicato *inter partes*, per mancata impugnazione *in partis quibus*:
- sia là dove ha ammesso l'incardinazione della “sola” domanda d'adempimento contrattuale presso il Collegio arbitrale;
 - sia là dove, implicitamente rigettando l'eccezione di “competenza arbitrale” al riguardo (e ritenendo quindi sussistente la propria), ha dichiarato *ut supra* l'inammissibilità dell'azione del **CP_I** x art. 2041 C.C.;
- tanto che è sul suo presupposto che il **CP_I** ha provveduto in data 11.5.2017 alla notifica alla p.a. della propria nomina di arbitro ex art. 810 comma 1 C.P.C. di cui appresso;

vi. la fonte della legittimazione a compromettere in arbitri la *res iudicanda* di cui al lodo che oggi ne occupa è stata individuata dal **CP_1** ella richiamata delibera di conferimento d’incarico del 26.9.2000, in quanto includente il cd. disciplinare d’incarico – sebbene da recepirsi con successivo atto contrattuale (la cui stipula, pacificamente *inter partes*, non è mai avvenuta) – là dove, all’art. 20, ammetteva a detta compromettibilità la parte pubblica ed il professionista incaricato (in materia di cui si dirà appresso);

vii.all’incardinazione del Collegio arbitrale che ha poi deliberato si è addivenuti:

da parte del CP_1

per unilaterale iniziativa del medesimo, seppur a seguito della sentenza sub iv.; ed incidentalmente si osserva che detta iniziativa non ha avuto luogo in stretta continuità temporale alla sua emissione, ma nel termine di legge per la relativa riassunzione; e cioè con atto – pervenuto alla p.a. in argomento – di “notificazione della dichiarazione di nomina” di proprio arbitro ex art. 810 comma 1 C.P.C. in data 11.5.2017, allorché la sentenza in questione era da pochi giorni passata in giudicato (per scadenza del termine, *ratione temporis* annuale – essendo il giudizio di prime cure stato introdotto nel 2005 – in data 9.5.2017);

da parte della p.a.:

per unilaterale adesione alla superiore iniziativa, come dalla delibera della G.M. n. 150 del 7.8.2017, con nomina – in virtù di determinazione dirigenziale n. 106 del 6.9.2017 (esecutiva di tale decisione) – di due professionisti legali, l’uno per aderire alla cognizione arbitrale e l’altro quale arbitro *ex parte*, e con contestuale stipula di convenzione tra detto ente e detti incaricati per il governo del rispettivo rapporto d’opera professionale; ancorché senza che previamente o successivamente (in ratifica) sia intervenuto nelle forme ivi previste alcun compromesso tra le dette parti – ossia, ripetesì, tra i soggetti oggi in lite – per la regolamentazione ex artt. 807 e 810 C.P.C. delle vicende relative, e quindi anche in tema di contenuto e perimetro della cognizione da deferirsi e di disciplina delle relative attribuzioni processuali e delle spese di arbitrato; sicché è da ritenere, nel difetto di eccezioni di sorta da parte delle difese di entrambe le parti di lite quanto all’eventuale invalidità della sua costituzione, che la cognizione del Collegio arbitrale sia stata ritualmente incardinata con rinvio alle norme del codice di rito quanto all’estensione dei poteri tutti ad essa relativi;

venendo al merito, osserva e rileva il Collegio che i motivi di gravame **sub 1. e sub 2.** possono essere trattati unitariamente, in ragione della loro omogeneità e per la loro indole potenzialmente assorbente rispetto alle altre censure agite.

Fermo il giudicato di rigetto della domanda d’adempimento contrattuale riveniente dal lodo arbitrale che ne occupa (in quanto non oggetto di gravame), l’appellante p.a. lamenta – come *retro* ampiamente sintetizzato in narrativa – la nullità del lodo arbitrale per violazione dell’art. 829 comma 1 n. 1, nn. 4 e 5 C.P.C. in relazione all’art. 823 comma 3 n. 5, (cioè, per l’assenza di una valida convenzione d’arbitrato, donde l’emissione di pronuncia decisoria da parte di collegio abilitatosi ad una cognizione in realtà non consentitale da alcunché e quindi in violazione anche dell’art. 1 C.P.C.) anche con riferimento alla subordinata d’ingiustificato arricchimento “reiterata” in sede arbitrale dal **CP_1**

Sostiene la difesa del **Parte_1** che, in accertata mancanza di valido contratto di suo recepimento (vuoi unico, vuoi separato e distinto rispetto a quello d’incarico), anche la clausola di compromissione in arbitri recata dal superiore disciplinare avrebbe dovuto essere considerata

tamquam non esset tra i nominati; e, per l'effetto, il Collegio arbitrale avrebbe dovuto riconoscere e dichiarare la propria incompetenza a conoscerne (non solo, si osserva, per la domanda d'adempimento contrattuale azionata, ma anche in relazione alla subordinata domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal professionista).

In ogni caso, pur ipotizzando la sussistenza, validità ed efficacia d'una clausola compromissoria, il Collegio Arbitrale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla subordinata domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal professionista, trattandosi di azione che si poneva al di fuori del formale ambito contrattuale compromettibile in arbitri ex art. 20 del citato disciplinare e che, quindi, avrebbe potuto essere proposta semmai solo dinanzi al giudice ordinario.

Ciò posto, è da avvisare che:

- come *retro* avvisato, la citata sentenza n. 1006/2016 ha escluso la conoscibilità in arbitri della domanda ex art. 2041 C.C. e, affermando la competenza dell'A.G.O. in proposito, ha tuttavia emesso un mero verdetto "in rito" (negandone, in quel contesto processuale, l'ammissibilità);
- ciò non precludeva al *CP_I* i rinnovarne l'introduzione, in successivo e separato giudizio;
- tanto è avvenuto, sebbene non davanti al Giudice ordinario, bensì proprio davanti al Collegio arbitrale che in prime cure ne ha conosciuto;

ed in proposito osserva questa Corte che:

l'art. 808 C.P.C. sancisce il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede, imponendo che la validità della pattuizione arbitrale sia apprezzata in modo autonomo rispetto al negozio principale; ciò comporta, in linea generale, che i vizi che colpiscono il contratto non si estendono automaticamente alla clausola arbitrale, la quale può conservare efficacia e fondare comunque *ex se* la competenza degli arbitri.

Tale principio, però, non opera quando il vizio che inficia il contratto sia di natura esterna al regolamento negoziale e comune al contratto e alla clausola, incidendo sulla stessa legittimazione a contrarre (ad es.: difetto di potere rappresentativo, mancanza di autorizzazione dell'ente o impossibilità legale di stipulare il contratto).

In simili ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'invalidità del contratto si estende anche alla clausola compromissoria, poiché il potere di stipulare il contratto comprende quello di convenire la clausola arbitrale: se difetta il primo, difetta anche il secondo (si v., in termini, Cass., Sez. I, 29/11/2021, n. 37266; conformemente, già 8/2/2005, n. 2529).

È stato, inoltre, chiarito che le nullità del patto compromissorio menzionate nell'art. 829 comma 1 n. 1 C.P.C. non sono solo quelle che derivano da vizi di forma estrinseca, ma vi rientrano anche le invalidità che traggono origine dai limiti di compromettibilità della controversia e dalle ipotesi di nullità, annullabilità o inefficacia che determinino l'insussistenza -originaria o sopravvenuta- della volontà contrattuale delle parti, la quale costituisce il fondamento della potestà decisoria degli arbitri, dovendosi la nozione di nullità di cui alla norma citata riferire a tutti i casi di radicale inidoneità del negozio compromissorio a produrre i suoi effetti; in tali ipotesi, il giudice dell'impugnazione, ravvisata la carenza di detta potestà decisoria, si limita a dichiarare la nullità del lodo e si astiene dal procedere alla fase rescissoria del giudizio, senza alcun pregiudizio per le parti, che restano libere di riproporre le loro domande nella sede che ritengono più opportuna (così Cass. n. 8206/2004; Cass. n. 21215/2014).

Il suddetto principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede, inoltre, presuppone che l'uno e l'altra siano venuti ad esistenza (in unico patto o in tempi successivi).

Quando il contratto “sorgente” non è mai stato perfezionato – ad esempio, per mancanza di sottoscrizione, come nel caso di specie, o di altro elemento essenziale – non si configura alcun vincolo negoziale idoneo a fondare una clausola compromissoria che neppure *ex se*, ossia separatamente, risulti convenuta.

In tal caso, la clausola è inesistente, poiché non può vivere autonomamente senza il supporto del contratto che la incorpora.

La giurisprudenza ha poi chiarito che la separabilità è ammissibile ma, ove non sussista, si versa nell’ipotesi dell’inesistenza del negozio (Cass. civ., Sez. I, n. 37266/2021).

Pertanto, in assenza di regolare stipulazione, non può dirsi formato alcun accordo arbitrale e gli arbitri eventualmente officiati difettano di competenza a pronunciare.

Nei sensi così chiariti, fondato, pertanto, risulta essere il primo motivo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 comma 1 n. 1 C.P.C.

A voler diversamente opinare, appare opportuno rilevare che, ove anche una clausola compromissoria si fosse data validamente ed efficacemente *inter partes* nel tenore del richiamato art. 20 nel caso di lite, il lodo sarebbe nullo anche per violazione dell’art. 829 comma 1 n. 4 (esposto dall’appellante nel motivo sub 2.), per essersi pronunciato al di fuori del relativo perimetro, *id est* relativamente alla domanda di ingiustificato arricchimento.

Secondo il diffuso orientamento della Suprema Corte di cassazione, invero, la clausola compromissoria riferita alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che “*rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa*” (Cfr. Cass. 3795/2019; Cass. 4035/2017), con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico (Cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31350 del 2022; Sez. VI–3, ordinanza n. 3523 del 13/2/2020; Sez. III, ordinanza n. 28011 del 31/10/2019).

Ne deriva che la clausola compromissoria contenuta nel disciplinare d’incarico del 2000, ove vincolante per le parti, non era comunque idonea a radicare la *potestas iudicandi* del Collegio arbitrale relativamente alla domanda ex art. 2041 C.C., in quanto da considerarsi estranea sia per *causa petendi* che per *petitum* rispetto all’ambito contrattuale: essa letteralmente dispone infatti che “... *Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione ... saranno ... deferite ad un collegio arbitrale ...*”. E, non esistendo una regolare convenzione, non vi erano (né vi sono) compensi contrattualmente previsti.

D’altra parte, l’estensione della superiore locuzione fino a farvi comprendere il credito vantato ex art. 2041 C.C. (noto essendo che con detta azione si può postulare il riconoscimento eventuale d’una mera indennità equitativa extracontrattuale), appare chiaramente priva di fondamento testuale: il tenore della clausola, infatti, è molto restrittivo, riferendosi unicamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla convenzione; essa non riguarda questioni inerenti alla validità del contratto, all’esistenza del contratto o alle pretese “fuori” o “extra” contratto (come nel caso dell’art. 2041 C.C.), ma copre solo la determinazione e la liquidazione dei compensi previsti dall’eventuale accordo contrattuale che avrebbe dovuto essere stipulato.

Si tratta, quindi, una clausola con ambito oggettivo molto limitato; per cui, anche se fosse stata valida ed efficace, la domanda di ingiustificato arricchimento non vi rientrerebbe.

In conclusione:

non essendo stato stipulato il contratto tra le parti, non può ritenersi esistente una convenzione di compromissione in arbitri;

in ogni caso, pur se fosse stata esistente, valida ed efficace, la clausola *de qua* avrebbe “coperto” solo la cognizione su questioni afferenti i compensi contrattuali e non anche quella inerente all’indennità ex art. 2041 C.C.

Alla luce delle superiori considerazioni, il lodo arbitrale deve essere dichiarato nullo per carenza di valida clausola compromissoria (art. 829 comma 1 n. C.P.C.).

Non vertendosi in fattispecie di cui all’art. 830 comma 2 C.P.C., questa Corte non ha poi competenza ad entrare nel merito e pertanto risultano assorbiti ogni altra questione e motivo di impugnazione avanzati dall’ *CP_2* .

*

Quanto alle spese processuali, va rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall’art. 336, comma 1, C.P.C., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. “effetto espansivo interno”) e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della causa (così Cass. Civ. nn. 20399/2017; 8919/2012).

In questa prospettiva, considerata la declaranda nullità del lodo arbitrale impugnato, l’esito complessivo della lite vede il *Controparte_1* totalmente soccombente; sicché, in base al principio fondamentale di cui al primo comma dell’art. 91 C.P.C., va posto a carico di quest’ultimo il rimborso delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale (come già liquidate con ordinanze del 17.1.2020 e del 5.10.2020), ferma restando la responsabilità solidale di entrambe le parti nei rapporti esterni con i propri arbitri (salvo rivalsa tra loro) secondo la previsione di cui al primo comma, ultima parte, dell’art. 814 C.P.C.

Tanto chiarito, le spese del giudizio arbitrale e del presente giudizio di impugnazione vanno determinate secondo i parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con il D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23.10.2022) – qui applicabile *ratione temporis* in base al disposto dell’art. 6 dello stesso – in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte (così Cass. Civ. nn. 19989/2021; 31884/2018), cui va data continuità in questa sede, secondo il quale:

«... in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza ...».

Ne discende che:

per il giudizio arbitrale, tenuto conto del valore della controversia determinato in base al valore della domanda (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicati i valori medi in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, le spese devono determinarsi nei seguenti termini:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

giudizio arbitrale:

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.276,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 814,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 2.835,00
fase decisionale, valore minimo:	€ 2.127,00
spese generali (15% sul totale)	€ 1.057,80
totale	€ 8.109,80

giudizio di appello:

Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.911,00
fase decisionale, valore medio:	€ 5.103,00
spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.498,65
totale	€ 11.489,65
totale dimidiato	€ 5.744,82

Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:

- i. con esclusione per questo grado della voce "istruttoria e/o ... trattazione", dovendosi considerare, in ossequio al principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. III, sentenza n. 25664 del 19/9/2025 (in dissonanza da quello *antea* enunciato da Cass. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022), secondo cui:

«... 2.3.1 - Quanto invece al giudizio d'appello, questa Corte ha già affermato che "In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali" (Cass. n. 10206/2021).

In proposito, è ben vero (come evidenziato dal ricorrente in memoria) che, nella giurisprudenza di legittimità, si registrano pronunce di segno dissonante (oltre alla invocata Cass. n. 28325/2022, si vedano anche: Cass. n. 21743/2019; Cass. n. 20993/2020; Cass. n. 8870/2022; Cass. n. 15182/2022), ma ritiene la Corte di dover qui dare continuità all'indirizzo più rigoroso, di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343/2025 (entrambe non massimate sul punto), che del tutto condivisibilmente ne hanno fondato le ragioni sulla specifica peculiarità del giudizio d'appello e delle correlative attività descritte dall'art. 350 c.p.c., le sole il cui effettivo svolgimento può giustificare la liquidazione dei compensi per la fase in parola.

Il che è del tutto ragionevole, perché, da un lato, nel giudizio d'appello - in base all'*id quod plerumque accidit* - all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. segue il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa viene

assegnata a sentenza, e dall'altro eventuali istanze istruttorie, com'è intuitivo, devono essere articolate già negli atti introduttivi, non essendo previste, per il giudizio di secondo grado, le scansioni "a valle" dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (si fa riferimento, ovviamente, alla disciplina antecedente al d.lgs. n. 149/2022, anche se le considerazioni - *mutatis mutandis* - restano analoghe).

Se il processo d'appello, dunque, si svolge secondo il riportato schema essenziale - sicché non viene in rilievo una effettiva fase istruttoria, né di vera e propria trattazione - da tanto discende che le attività defensionali *lato sensu* finalizzate a richieste istruttorie (come, ad es., la rinnovazione dell'istanza di ammissione di richieste denegate dal primo giudice, la produzione di documenti, etc.) rientrano nella liquidazione dei compensi relativa alla specifica fase in cui si verificano (ossia: nella fase di studio, se affidate agli atti introduttivi; in quella decisionale, se effettuate successivamente, sempre che dette attività siano ammissibili, com'è ovvio) e non danno diritto alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 ...»;

con indirizzo rigoroso, cui si intende aderire poiché ben più persuasivo, secondo quanto già avvisato dal precedente ivi richiamato (*id est* da Cass. n. 7343/2025), in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, ossia:

«... nel caso di specie, nel giudizio di appello si sono tenute esclusivamente l'udienza di prima comparizione del (...) - nella quale la Corte si è limitata a rinviare la causa ad altra udienza per la decisione e non si è svolta nessuna delle attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero di quelle riconducibili alla previsione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) - e l'udienza di precisazione delle conclusioni, quest'ultima tenutasi in trattazione scritta, in applicazione dell'art. 221 d.l. n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020, su disposizione della Corte con decreto del (...) ...»;

che nella vicenda processuale che ne occupa lo "schema essenziale" del rito in appello è stato pienamente integrato, nel senso che nelle udienze svoltesi – celebrate secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. – la lite è stata assunta in decisione senza svolgimento previamente d'alcuna attività processualmente rilevante ai fini dell'eventuale riconoscimento di titolo a conseguire la remunerazione della fase nota come "istruttoria e/o trattazione";

ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:

ii.1

all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);

ii.2

all'art. 4 comma 1 (e cioè "... dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti ...", nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo *in parte qua*);

successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che "... Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento ...") in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata in data 19.2.2021 avverso il lodo arbitrale emesso in data 20.11.2020 e notificato in data 23.11.2020 richiamato in premessa; appello proposto da:

Parte_1 , in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nei confronti di:

Controparte_1 ;

così provvede:

- 1) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità del lodo arbitrale impugnato, ai sensi dell'art. 830, comma 1, C.P.C. in combinato disposto con l'art. 829, comma 1 n. 1, C.P.C. per inesistenza della convenzione di arbitrato;
- 2) condanna parte appellata alla rifusione in favore della p.a. appellante delle spese di lite, che liquida:
quanto al giudizio arbitrale, in complessivi euro 8.109,80 per onorario oltre accessori come per legge;
quanto a questo grado, in complessivi euro 5.744,82 per onorario oltre accessori come per legge;
- 3) pone ancora definitivamente a carico di parte appellata le spese di funzionamento del Collegio arbitrale.

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 29.12.2025

Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)